



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale  
(MOAVERO MILANESI)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (SALVINI)**

**con il Ministro della giustizia (BONAFEDE)**

**e con il Ministro dell'economia e delle finanze (TRIA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 GENNAIO 2019**

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017

**INDICE**

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	8
Analisi tecnico-normativa .....	»	11
Disegno di legge .....	»	15
Testo del Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica Argentina in lingua ufficiale e facente fede .	»	17

ONOREVOLI SENATORI. —

I. Il Trattato in esame ha ad oggetto il trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza.

La scelta di sottoscrivere una convenzione bilaterale tra l'Italia e l'Argentina è stata dettata dalla mancanza di altro strumento giuridico applicabile al fine suddetto, non avendo detto Paese aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983.

L'Accordo consente che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di condanna a pena privativa o restrittiva della libertà personale (« da eseguire effettivamente o la cui esecuzione è sottoposta a condizioni »: articolo 1, lettera *a*), ovvero — nel caso di soggetti non imputabili per infermità di mente o *ratione aetatis* — una sentenza che abbia applicato una misura di sicurezza (articolo 1, lettera *d*)), siano trasferiti nel proprio Paese di origine in vista dell'esecuzione di detta sentenza nel luogo che, in ragione dei rapporti personali e degli interessi di varia natura ivi mantenuti, appaia il più idoneo a favorirne la riabilitazione ed il reinserimento sociale.

La segnalata applicabilità del Trattato anche alle sentenze di condanna « la cui esecuzione è sottoposta a condizioni » costituisce elemento di novità nel quadro delle Convenzioni bilaterali stipulate dal nostro Paese, generalmente incentrate sul (per così dire, « materiale ») trasferimento di persone attualmente sottoposte a misure privative

della libertà personale. Non si tratta, tuttavia, di una novità assoluta per il nostro ordinamento, avendo l'Italia già in passato aderito alla Convenzione Europea per la sorveglianza delle persone condannate o liberate con la condizionale (fatta a Strasburgo il 30 novembre 1964 ed entrata in vigore per l'Italia il 22 agosto 1975)<sup>(1)</sup> ed essendo stato di recente approvato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 38, recante disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/947/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze e alle decisioni di sospensione condizionale in vista della sorveglianza delle misure di sospensione condizionale e delle sanzioni sostitutive. È da segnalarsi come anche il Trattato in esame, con riferimento ai provvedimenti di « condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni », presupponga l'adozione — a seguito del riconoscimento — di « misure di sorveglianza », così venendo a ricomprendere, oltre ai « classici » casi di sospensione condizionale della pena previsti codice penale, anche le più moderne forme di *probation*.

II. L'attuazione del trasferimento richiede, innanzitutto, quali presupposti indefettibili, la concorde volontà sia dei due Stati (indicati nella convenzione come « Stato di Condanna » e « Stato di Esecuzione »), sia del

<sup>(1)</sup> La relativa normativa di attuazione è stata, peraltro, approvata solo con la legge 3 luglio 1989, n. 257, che — oltre alla Convenzione in oggetto (contemplata al titolo III) — si riferisce anche alla Convenzione di Strasburgo sul trasferimento delle persone condannate del 21 marzo 1983 (titolo I) ed al Trattato di cooperazione per l'esecuzione delle sentenze penali con il Governo del Regno di Thailandia, firmato a Bangkok il 28 febbraio 1984 (titolo II).

diretto interessato (ovvero, se non imputabile, del suo «rappresentante legale»)<sup>(2)</sup>.

Nel corso dei negoziati, infatti, la delegazione argentina non ha aderito alla proposta di prevedere la possibilità di dar corso al trasferimento anche in assenza del consenso della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, nelle ipotesi in cui quest'ultima (i) fosse fuggita nel Paese di origine al fine di sottrarsi all'esecuzione della sentenza o (ii) risultasse destinataria di un provvedimento di rimpatrio emesso nello Stato di Condanna.

Conformemente ad altri accordi internazionali stipulati in tale materia dall'Italia, all'articolo 4 il Trattato prevede quali ulteriori condizioni del trasferimento:

a) che il condannato risulti, al momento della richiesta, cittadino dello Stato di Esecuzione;

b) che la sentenza di condanna sia passata in giudicato;

c) che l'entità della pena ancora da espriare sia pari almeno ad un anno (tranne casi eccezionali);

d) che il fatto che ha dato luogo alla condanna costituisca un reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione.

È da notarsi che, tra i presupposti del trasferimento, la disposizione richiede in via generale unicamente che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza «si trovi nel territorio di una delle Parti», così escludendo – sia pur implicitamente – la necessità che la stessa sia attualmente detenuta.<sup>(3)</sup>

Per quanto appena rilevato, oltre che per la già segnalata ricomprensione nell'ambito

applicativo dei provvedimenti di «condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni», l'oggetto del Trattato deve individuarsi nel trasferimento della esecuzione dei provvedimenti di condanna o di applicazione di misure di sicurezza più che, senz'altro, delle «persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza», espressione quest'ultima che nel corso dei negoziati è parso opportuno mantenere unicamente per finalità di semplicità espressiva.

III. Si è previsto che le persone cui il Trattato possa essere applicato (o, se del caso, il loro «legale rappresentante») debbano essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del Trattato medesimo, nonché delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento (articolo 5, paragrafo 1).

Tra queste ultime, particolare rilievo assume, oltre all'applicazione della legislazione dello Stato di Esecuzione (aspetto su cui si tornerà in seguito), l'inoperatività del principio cosiddetto di specialità («*rule of speciality*»), in base al quale – salve limitate eccezioni – allo Stato di Esecuzione sarebbe stato interdetto di procedere nei confronti della persona soggetta al trasferimento per reati diversi ed anteriori rispetto a quelli di cui alla sentenza in esecuzione. Nel corso delle negoziazioni, infatti, il riconoscimento di tale garanzia è parso sostanzialmente superfluo una volta sopresse le ipotesi di trasferimento «non consensuale» (originariamente previste, come detto, per i casi di espulsione e di «fuga» nello Stato di Esecuzione) ed a fronte, comunque, di un'adeguata informativa preventiva sugli effetti giuridici della procedura. Al riguardo, va altresì ricordato come il trattato preveda

<sup>(2)</sup> È tale «la persona o l'istituzione che, secondo la legislazione dello Stato di Esecuzione o di Condanna, è autorizzata ad agire in nome della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza dinanzi agli organismi competenti di una delle Parti (articolo 1, lettera g).»

<sup>(3)</sup> Identica previsione, del resto, è contenuta nell'articolo 5, comma 2, lettera e) del decreto legislativo 7 settembre 2010, n. 161 (recante disposizioni per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione europea), strumento la cui applicazione, come noto, ha oramai integralmente soppiantato, in ambito UE, la Convenzione di Strasburgo del 1983.

espressamente che lo Stato di Condanna garantisca che il condannato abbia prestato il consenso al suo trasferimento volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano e che lo Stato di Esecuzione debba esser messo in condizione verificare, ove lo richieda, dette circostanze (articolo 9)<sup>(4)</sup>.

Su loro richiesta, i soggetti sopra indicati hanno inoltre diritto a ricevere informazioni scritte circa ogni attività intrapresa dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla domanda di trasferimento. Devono essere, infine, in ogni caso messi al corrente della decisione finale assunta da ciascuno Stato (articolo 5, paragrafo 2).

IV. La richiesta di trasferimento può essere presentata per iscritto da uno degli Stati contraenti, dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza ovvero da « terzi aventi titolo di agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati » (articolo 6).

Al riguardo, le Autorità centrali competenti a ricevere e/o inoltrare le richieste di trasferimento sono state individuate nel Ministero della Giustizia per l'Italia e nel *Ministerio de Justicia y Derechos Humanos* per l'Argentina (articolo 3).

Onde rendere più rapido l'avvio e lo svolgimento delle procedure, si è prevista la possibilità, per le Autorità Centrali, di « anticipare la richiesta e qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano un migliore e più agile scambio tra loro »<sup>(5)</sup>.

Al medesimo fine, e - in particolare - con lo specifico intento di scongiurare la necessità di richieste di informazioni supplementari o di chiarimenti, è stata concordata

una disciplina particolarmente analitica della documentazione e delle informazioni che debbono accompagnare la richiesta di trasferimento (da fornirsi, a seconda dei casi, ad opera dello Stato di Condanna ovvero dello Stato di Esecuzione: articolo 7).

Sempre nell'ottica della massima semplificazione della procedura, nonché del contenimento dei costi, la richiesta di trasferimento ed i documenti a supporto sono stati esclusi dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione. Soprattutto, è stata esclusa la necessità di tradurre la sentenza da trasmettersi a seguito della richiesta di trasferimento (articolo 8).

V. Ai fini della decisione da assumere in ordine al trasferimento, le Autorità degli Stati coinvolti dovranno prendere in considerazione, fra gli altri elementi, la gravità e le conseguenze del reato, gli eventuali precedenti penali e le « pendenze » a carico della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, i rapporti socio-familiari dalla stessa mantenuti con l'ambiente di origine e le sue condizioni di salute, oltre alle esigenze di sicurezza e gli interessi dello Stato controparte. La decisione potrà essere condizionata all'adempimento di eventuali pene pecuniarie, spese processuali, disposizioni risarcitorie e, comunque, delle eventuali prescrizioni poste a carico del condannato; potrà, altresì, richiedersi la prestazione di idonea garanzia per l'adempimento di detti obblighi, salva - in entrambi i casi - la necessità di tener conto delle condizioni economiche del condannato e, comunque, della concreta possibilità di adempiere da parte di quest'ultimo.

Nel riconoscimento della sentenza, secondo le regole proprie del regime della cosiddetta « continuazione dell'esecuzione »<sup>(6)</sup>,

<sup>(4)</sup> Si segnala come la più volte citata Convenzione di Strasburgo del 1983, che - come noto - presuppone anch'essa sempre e comunque il consenso del condannato alla procedura di trasferimento, non contenga alcun riferimento alla garanzia della cosiddetta « specialità ».

<sup>(5)</sup> Così, in particolare, l'articolo 6, paragrafo 3 del Trattato.

<sup>(6)</sup> Già previsto dagli articoli. 9, paragrafo 1, lettera a) e 10 della Convenzione di Strasburgo del 1983.

le Autorità competenti dello Stato di Esecuzione sono tenute a rispettare « la natura e la durata della pena inflitta, delle misure di sorveglianza imposte in caso di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni e delle misure di sicurezza applicate ».

Ove la condanna, per sua natura o durata, risulti incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo può - ma solo con il consenso dello Stato di Condanna - adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura, curando che corrisponda il più possibile a quella originaria. In ogni caso, la condanna oggetto di modifica non potrà mai: *a)* essere più grave, per natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna; *b)* eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura; *c)* essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.

Laddove la legge dello Stato di Esecuzione non consenta di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, sia stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, è previsto che i due Stati debbano consultarsi al fine di trovare un accordo sul tipo di misura di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione.

È stato stabilito, infine, che qualsiasi decisione assunta nelle procedure in esame (sia essa di accettazione, differimento o rifiuto), oltre a dover essere comunicata senza indugio all'altro Stato, debba essere motivata (articolo 10).

VI. A seguito della decisione e del conseguentemente trasferimento, le cui modalità operative sono rimesse all'accordo delle parti (articolo 11), lo Stato di Esecuzione curerà l'esecuzione della sentenza ed adotterà le relative decisioni (ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o partico-

lari modalità di esecuzione) « in conformità alla propria legislazione nazionale, e fatte salve le eventuali diminuzioni della pena disposte dalle Autorità competenti dello Stato di Condanna con riferimento alla condotta della persona condannata prima della consegna » (articolo 12, paragrafo 1).

L'operatività della legislazione nazionale dello Stato di Esecuzione costituisce un principio generale della materia del trasferimento, praticamente recepito in tutte le convenzioni, multilaterali e bilaterali, che se ne occupano. Costituisce, invece, una particolarità del Trattato in esame l'inciso finale della disposizione, con cui si fanno « salve le eventuali diminuzioni della pena disposte dalle Autorità competenti dello Stato di Condanna con riferimento alla condotta della persona condannata prima della consegna ». La necessità di tale precisazione è sorta a seguito di talune problematiche interpretative sorte nell'applicazione delle disposizioni della già citata decisione quadro 2008/909/GAI (relativa, come detto, al trasferimento dei detenuti nell'ambito dell'Unione europea), che hanno riguardato la possibilità, per lo Stato di Esecuzione, di riconoscere al condannato trasferito dall'Italia le riduzioni di pena per liberazione anticipata (pari, di regola, a quarantacinque giorni per ogni singolo semestre di pena scontata: articolo 54 della legge sull'ordinamento penitenziario - legge 26 luglio 1975, n. 354), e ciò in particolare nei casi in cui i relativi provvedimenti degli Uffici di Sorveglianza intervenissero dopo il trasferimento nello Stato estero, pur riferendosi al periodo di detenzione sofferto in Italia. Detta possibilità è stata - sia pur parzialmente - esclusa per ragioni di incompatibilità dei sistemi normativi in un'importante decisione della Corte Suprema della Repubblica di Romania, principale « controparte » dell'Italia nelle procedure (attive) di trasferimento detenuti. Comportando un rilevante e sostanziale pregiudizio della posizione del detenuto trasferito,

un simile orientamento interpretativo costituisce, altresì, un inevitabile fattore di dissuasione dall'accesso all'istituto in questione. Per tale ragione, al fine di prevenire ogni futuro dubbio al riguardo, è parso opportuno inserire un'apposita previsione nel Trattato bilaterale *de quo*, che preservi i benefici (non formalmente riconosciuti ma) già maturati dal condannato al momento del trasferimento, così evitando il rischio di possibili effetti pregiudizievoli derivanti dalla sopravvenuta applicazione della legislazione dello Stato di Esecuzione<sup>(7)</sup>.

La normativa interna dello Stato di Esecuzione trova applicazione anche nel caso di trasferimento di persona sottoposta a misura di sicurezza.

In caso di evasione, è unicamente lo Stato di Esecuzione a dover assumere i provvedimenti conseguenti, potendo lo Stato di Condanna procedere alla cattura ed alla sottoposizione del condannato all'esecuzione della residua pena (quale, peraltro, determinata nella decisione di riconoscimento dello Stato di Esecuzione) solo ed esclusivamente nel caso di rintraccio sul suo territorio (articolo 12, paragrafo 2).

Identico principio deve ritenersi applicabile nell'ipotesi di violazione delle « misure di sorveglianza » applicate in caso di condanna « la cui esecuzione è sottoposta a condizioni », per la quale il Trattato si limita a prevedere unicamente che lo Stato di Esecuzione debba darne notizia allo Stato di Condanna (articolo 15, lettera b)).

Spetta invece in via esclusiva allo Stato di Condanna il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze (articolo 13).

VII. Oggetto di apposita disciplina è l'ipotesi di transito, laddove uno dei due Stati abbia concluso con Stati terzi accordi per il

trasferimento delle persone condannate (articolo 16).

In relazione alle spese, è previsto che le stesse siano sostenute dallo Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna e salva, comunque, la possibilità di recupero accordata al primo nei confronti del condannato laddove il trasferimento sia avvenuto per iniziativa di quest'ultimo (articolo 17).

La stipula del Trattato non impedisce agli Stati contraenti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate in conformità ad altri accordi internazionali di cui siano entrambi parti (articolo 18).

Le questioni di interpretazione e applicazione del Trattato formeranno oggetto di consultazione fra le Autorità Centrali, essendo rimessa ai negoziati diplomatici la risoluzione di qualsiasi controversia al riguardo insorta (articolo 20).

Apposita disciplina regola l'entrata in vigore, la modifica e la cessazione del Trattato (articoli 19 e 21).

Trattandosi di intesa stipulata successivamente al 6 maggio 2016, si assicura il rispetto di *standard* di protezione adeguati nel caso di trasferimento di dati personali nel Paese terzo, ai sensi degli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio.

<sup>(7)</sup> Va altresì segnalato, in tema, che il principio secondo cui spetta allo Stato di Condanna determinare le riduzioni di pena riguardanti il periodo di detenzione scontato nel proprio territorio dal condannato prima del trasferimento risulta accolto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza resa il 8.11.2016 nel caso C - 544/14, Ognjanov.

## RELAZIONE TECNICA

La presente relazione tecnica è volta a determinare gli oneri conseguenti l'applicazione del Trattato di trasferimento delle persone condannate tra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica dell'Argentina.

L'intendimento del Trattato mira a rafforzare e migliorare i rapporti e la cooperazione tra i due Paesi in materia penale al fine di permettere ai condannati di scontare la pena nel Paese di loro cittadinanza in osservanza dei principi umanitari e dei diritti fondamentali dell'uomo, contribuendo in tal modo alla loro risocializzazione.

Tale obiettivo può essere conseguito mediante la conclusione di un accordo che stabilisce un'azione comune in materia di reati penali la cui antiggiuridicità sia riconosciuta dagli ordinamenti giuridici di entrambi i Paesi ed alle condizioni che vengono indicate nelle disposizioni dell'accordo.

Ai fini di una stima prudenziale dei suddetti oneri, si è tenuto conto dei dati forniti dai competenti uffici di questo Ministero, che hanno fornito il numero di richieste di trasferimento di persone condannate attualmente in corso.

Allo stato risultano ristretti presso le strutture penitenziarie italiane 26 cittadini argentini, 13 dei quali con titolo definitivo, mentre risultano n.51 italiani detenuti in Argentina, 10 dei quali definitivi.

Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, si reputa opportuno ritenere che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere il trasferimento in Italia (*Articolo 4 - Condizioni per il trasferimento*) - in conformità con quanto previsto dal Trattato - n. 2 (due) persone condannate l'anno.

Ai sensi dell'articolo 17, considerato che il passaggio aereo di sola andata dall'Argentina (capitale Buenos Aires) all'Italia è pari mediamente ad € 950 (classe economica), l'onere annuo per il solo trasferimento dei detenuti viene così determinato:

Spese di viaggio per il trasferimento di 2 persone condannate

€ 950 (passaggio aereo sola andata) x 2 (n. detenuti all'anno) = € 1.900 (oneri valutati)

Spese di viaggio per gli accompagnatori

Relativamente alle spese di viaggio per gli accompagnatori, si può ipotizzare un numero di due (2) unità per ciascun condannato e una diaria di € 105,28 (Colonna D della Tabella B del D.M. 13 gennaio 2003, diaria ridotta del 20% ai sensi del DL 223/2006, convertito dalla legge 248/2006), da ridurre ulteriormente di 1/3 (rimborso spese albergo) per un importo di € 70,19 (105,28 - 35,09).

A tal fine si rende noto che gli accompagnatori rivestono, generalmente, la qualifica di Ufficiali di





Polizia Giudiziaria con un grado compreso tra tenente colonnello e maresciallo capo (e gradi corrispondenti), e che l'espletamento delle attività di accompagnamento su tratte intercontinentali, come nel caso dell'Argentina viene svolto da parte degli operatori dipendenti dal Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia della Direzione Centrale della Polizia Criminale.

Per la determinazione dell'importo su cui calcolare gli oneri a carico dello Stato è stata eseguita la seguente procedura:

- alla diaria prevista è sottratta la quota fissa di € 51,65 pertanto  $70,19 - 51,65 = € 18,54$ ;
- su tale quota di € 18,54 è applicato un coefficiente di lordizzazione di 1,58 determinando un importo imponibile pari a € 29,29, su cui sono applicati gli oneri sociali e l'Irap a carico dello Stato per una percentuale complessiva pari al 32,70% (24,20% oneri sociali + 8,50% Irap), determinando un importo pari a € 9,58;
- si è proceduto a sommare la diaria di € 70,19 e gli oneri sociali e Irap a carico dello Stato pari ad € 9,58, determinando un importo complessivo di € 79,77, onere finale per diaria da corrispondere a ciascun accompagnatore a cui spetta il rimborso delle spese di albergo.

Pertanto la diaria giornaliera, al lordo degli oneri sopra richiamati, è stata quantificata in € 79,77.

Per quanto attiene al costo del biglietto aereo, poiché trattasi di volo transcontinentale della durata superiore alle cinque ore (per gli accompagnatori è ammesso il rimborso del biglietto aereo in classe superiore ex art. 1, comma 216, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, così come integrato dall'art. 18 del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138), si esegue il viaggio di andata in classe business e il viaggio di ritorno in classe economy, unitamente alla persona condannata.

Il costo del biglietto aereo a/r per ciascun accompagnatore è di € 2.300 (prezzo viaggio di andata in business class) ed € 950 (prezzo viaggio di ritorno in economy class), per un totale pari a € 3.250. A ciascun accompagnatore spetta una maggiorazione del 5% sul prezzo del biglietto ai sensi dell'art. 14 della legge n. 836/1973, pertanto l'importo totale ammonta a € 3.412,50.

Pertanto, considerati due accompagnatori per ciascun condannato da trasferire in Italia, una missione di 6 giorni (tempo necessario a svolgere le ordinarie pratiche per il trasferimento dell'estraddando e garantire la massima efficienza psico-fisica del personale impiegato anche durante il volo di linea di ritorno con la persona al seguito, ciò sia in considerazione del particolare fuso orario, dell'assenza di collegamenti aerei diretti e della lunga permanenza nelle aree portuali di partenza, di transito e di arrivo) per 2 trasferimenti l'anno, l'onere annuo sarà così determinato:

- Biglietto aereo Roma – Buenos Aires a/r: € 3.412,50;
- Spese di viaggio € 3.412,50 x 2 accompagnatori (2 x ogni condannato) x 2 missioni annue = € 13.650; (oneri valutati)



## XVIII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Spese di missione per gli accompagnatori: € 79,77 (diaria complessiva) x 2 accompagnatori x 2 missioni x 6 giorni di missione = € 1.914; (oneri valutati)
- Spese di soggiorno per gli accompagnatori: € 130 x 2 accompagnatori x 2 missioni x 5 notti = € 2.600; (oneri valutati)

TOT. SPESE DI MISSIONE € 13.650 + 1.914 + 2.600 = € 18.164 (oneri valutati).

Al riguardo si precisa che le predette spese di missione vengono considerate, nello specifico campo dell'extradizione e dell'assistenza giudiziaria, quali oneri valutati atteso che l'onere quantificato discende da una stima, quella del numero dei detenuti da trasferire e degli accompagnatori, effettuabile solo in via del tutto ipotetica.

Spese di traduzione di atti e documenti

Le spese annuali di traduzioni degli atti e dei documenti possono essere forfettariamente quantificate in € 4.000 (oneri autorizzati.)

Si precisa che dal *transito* del condannato non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle forze dell'ordine.

Complessivamente il Trattato di trasferimento di persone condannate tra Italia e Argentina determina oneri annui quantificati in € 24.064.

RIEPILOGO

L'onere totale derivante dal Trattato di trasferimento delle persone condannate ammonta a € 24.064 annui a decorrere dal 2019. Di questi, € 20.064 hanno natura di oneri valutati ed € 4.000 di oneri autorizzati. Per la copertura finanziaria dell'importo si fa ricorso al Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021 nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

Spese viaggio trasferimento condannati (onere valutato)	€ 1.900
Spese viaggio accompagnatori (onere valutato)	€ 13.650
Spese missione accompagnatori (onere valutato)	€ 1.914
Spese pernottamento accompagnatori (onere valutato)	€ 2.600
Spese traduzione atti (onere autorizzato)	€ 4.000

TOTALE

-----  
€ 24.064

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 191, è stata esatta.



POSITIVO

NEGATIVO

Il Ragioniere Generale dello Stato

31 GEN. 2019

**Parte I – Aspetti tecnico – normativi di diritto interno****1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di Governo.**

L'Accordo in materia di trasferimento delle persone condannate è volto a consentire il trasferimento nel proprio Stato dei cittadini detenuti nel territorio dell'altro Stato contraente, in modo da permettere loro di scontare la pena comminata o eseguire la misura di sicurezza nel Paese di origine.

In questo modo cittadini italiani, reclusi in carceri dell'Argentina, potranno tornare in Italia evitando di essere verosimilmente sottoposti a condizioni detentive particolarmente dure e, comunque, facilitando la loro riabilitazione.

Analogamente ad altri consimili strumenti convenzionali internazionali, il presente Trattato mira al raggiungimento del sostanziale scopo della pena ossia il reinserimento sociale della persona condannata, obiettivo quest'ultimo di più agevole realizzazione in un contesto in cui la persona condannata sia presumibilmente assistita da più saldi legami sociali e familiari, evitandosi con ciò quella "pena nella pena" rappresentata dalle difficoltà di ambientamento, di comunicazione e di socializzazione che incontra chi sia detenuto fuori dal proprio Paese di origine.

Tale strumento negoziale bilaterale appare in linea con il programma di Governo, di rafforzamento della cooperazione internazionale anche in materia di trasferimento di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.

**2) Analisi del quadro normativo nazionale.**

L'intervento si inserisce nel seguente contesto normativo vigente: art. 696 c.p.p. che stabilisce il principio della prevalenza delle convenzioni e del diritto internazionale generale sul diritto interno; artt. 730 – 746 c.p.p. che regolano l'esecuzione delle sentenze penali straniere in Italia e delle sentenze penali italiane all'estero; legge 25 luglio 1988, n. 334, e 27 dicembre 1988, n. 565, di ratifica ed esecuzione della Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate nonché dell'Accordo relativo all'applicazione tra gli Stati membri delle Comunità europee della Convenzione del Consiglio d'Europa sul trasferimento delle persone condannate, firmato a Bruxelles il 25 maggio 1987.

**3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.**

L'Accordo non presenta aspetti idonei ad incidere sul quadro normativo vigente.

**4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.**

Il Trattato rispetta i principi costituzionali (artt. 10 e 27 Cost.). La ratifica del Trattato avviene secondo il disposto dell'art. 80 della Costituzione.

**5) Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.**

L'Accordo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie o a Statuto Speciale né con quelle degli enti locali.

**6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, primo comma, della Costituzione.**

Il Trattato, come sopra evidenziato, non coinvolge le funzioni delle Regioni e degli enti locali, apparendo dunque compatibile con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'art. 118, comma 1, della Costituzione.

**7) Verifica dell'assenza di "rilegificazioni" e della piena utilizzazione delle possibilità di "delegificazione" e degli strumenti di semplificazione normativa.**

L'Accordo ha ad oggetto una materia assistita da riserva assoluta di legge, non suscettibile pertanto di "delegificazione".

**8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.**

Non esistono progetti di legge all'esame del Parlamento su materia analoga.

**9) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.**

Non pendono giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

**Parte II – Contesto normativo comunitario e internazionale**

**10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.**

L'Accordo, regolando i rapporti tra uno Stato membro dell'Unione europea e uno Stato terzo, non presenta profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario, al quale non sono attribuite competenze nella materia regolamentata.

**11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.**

Non figurano procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.**

L'intervento è compatibile con le altre Convenzioni firmate dall'Italia e con i relativi obblighi internazionali.

**13) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.**

Non esistono indicazioni giurisprudenziali della Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

**14) Indicazione delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.**

Non pendono giudizi innanzi alla Corte europea dei Diritti dell'Uomo sul medesimo o analogo oggetto.

**15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione europea.**

Il Trattato segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate apparendo, dunque, in linea con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.

**Parte III – Elementi di qualità sistematica e redazionale del testo**

**1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità e della coerenza con quelle già in uso.**

L'Accordo non introduce nuove definizioni normative.

**2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto con particolare riguardo alle successive modificazioni e integrazioni subite dai medesimi.**

Il Trattato non contiene riferimenti ad altre leggi.

**3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni e integrazioni a disposizioni vigenti.**

In ragione della natura dell'atto in esame, non si fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni o integrazioni alle disposizioni vigenti.

**4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.**

La natura dell'Accordo non determina alcuna abrogazione implicita di disposizioni dell'atto normativo.

**5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.**

Il presente Accordo non contiene disposizioni aventi effetto retroattivo o di riviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

**6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto anche a carattere integrativo o correttivo.**

Sul medesimo oggetto non sono state conferite deleghe anche a carattere integrativo o correttivo.

**7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi: verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.**

Non sono previsti successivi atti attuativi, eccezion fatta per la ratifica.

**8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto Nazionale di Statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico – finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.**

Il controllo e il monitoraggio statistico dell'utilizzo del Trattato sarà compiuto da parte dell'Ufficio per la Cooperazione Giudiziaria Penale della Direzione Generale della Giustizia Penale del Ministero della Giustizia.

**DISEGNO DI LEGGE**

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato sul trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza tra la Repubblica italiana e la Repubblica argentina, fatto a Buenos Aires l'8 maggio 2017.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 del Trattato medesimo.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dalle spese di missione discendenti dall'attuazione dell'articolo 2 del Trattato di cui all'articolo 1, valutati in euro 20.064 annui a decorrere dall'anno 2019, e dalle rimanenti spese derivanti dall'articolo 8 del Trattato medesimo, pari a euro 4.000 annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019 - 2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019,

allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

2. Agli oneri valutati di cui al comma 1 del presente articolo si applica l'articolo 17, commi da 12 a 12-*quater*, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

*(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.



**Trattato sul Trasferimento delle Persone Condannate o Sottoposte a  
Misure di Sicurezza tra la Repubblica Italiana e la Repubblica  
Argentina**

La Repubblica Italiana e la Repubblica Argentina, qui di seguito denominate "Le Parti",

Desiderando promuovere un'efficace cooperazione tra i due paesi in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza, al fine di facilitare la loro riabilitazione ed il loro reinserimento sociale;

Guidate e vincolate dagli obblighi contenuti negli strumenti internazionali applicabili sui diritti umani, riguardo al rispetto del diritto alla vita e alla non inflizione di torture o altri trattamenti crudeli, inumani o degradanti;

Ritenendo che tale obiettivo possa essere conseguito mediante la conclusione di un accordo bilaterale il quale stabilisca che la condanna o la sentenza che applica una misura di sicurezza possa essere eseguita nello Stato di cui le persone sono cittadini;

Hanno stabilito quanto segue:

Articolo 1  
Definizioni

Ai fini di questo Trattato, il termine:

- a) "condanna" Indica qualsiasi pena o misura privativa o restrittiva della libertà personale inflitta da un giudice, per una durata limitata o indeterminata, da eseguire effettivamente o la cui esecuzione è sospesa con

l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, in conseguenza della commissione di un reato;

b) "sentenza" indica una decisione giudiziale irrevocabile, avverso la quale non è pendente alcuna impugnazione, mediante la quale è inflitta una condanna o applicata una misura di sicurezza;

c) "persona condannata" indica una persona nei cui confronti deve eseguirsi o si sta eseguendo una sentenza di condanna irrevocabile;

d) "persona sottoposta a misura di sicurezza" indica quella persona maggiorenne non imputabile o minorenni, conformemente alla normativa dello Stato di Condanna, che ha commesso un reato ed è stata oggetto di una misura avente fini terapeutici, educativi o precauzionali;

e) "Stato di Condanna" indica lo Stato in cui è stata emessa la sentenza nei confronti della persona che può essere trasferita o che è stata trasferita;

f) "Stato di Esecuzione" indica lo Stato in cui la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza può essere trasferita o è stata trasferita per eseguire la condanna o la misura di sicurezza;

g) "legale rappresentante" indica la persona o l'istituzione che, secondo la legislazione dello Stato di Esecuzione o di Condanna, è autorizzata ad agire in nome della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza dinanzi agli organismi competenti di una delle Parti.

## Articolo 2

### Principi Generali

1. Le Parti, in conformità alle disposizioni del presente Trattato, si impegnano a prestarsi reciprocamente la più ampia cooperazione in materia

di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza.

2. Conformemente alle disposizioni del presente Trattato, le Parti possono concordare che la sentenza che infligge la condanna o che applica la misura di sicurezza sia eseguita dallo Stato di Esecuzione.

3. Nel caso di una persona condannata con sentenza la cui esecuzione è sospesa con l'imposizione di prescrizioni o regole di condotta, lo Stato di Esecuzione adotta le misure di sorveglianza richieste e tiene informato lo Stato di Condanna sul modo in cui esse sono attuate.

4. Il presente Trattato è applicabile a minori di età in trattamento speciale e ai maggiorenni non imputabili conformemente alle leggi dei due Stati. L'esecuzione di una misura di sicurezza che sia loro applicata è effettuata conformemente alla legge dello Stato di Esecuzione, ai sensi del paragrafo 2 dell'Articolo 12.

### Articolo 3

#### Autorità Centrali

1. Ai fini del presente Trattato, le Autorità designate dalle Parti trasmettono le richieste di trasferimento di persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza e comunicano direttamente tra loro.

2. Per la Repubblica Argentina, l'Autorità Centrale è il Ministerio de Justicia y Derechos Humanos e per la Repubblica Italiana è il Ministero della Giustizia.

3. Ciascuna Parte comunica all'altra, tramite il canale diplomatico, gli eventuali cambiamenti dell'Autorità Centrale designata.

## Articolo 4

## Condizioni per il Trasferimento

Il trasferimento può avere luogo se ricorrono le seguenti condizioni:

- a) che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza sia cittadino dello Stato di Esecuzione e si trovi nel territorio di una delle Parti. La qualità di cittadino è considerata al momento della richiesta di trasferimento;
- b) che la sentenza sia irrevocabile;
- c) che la durata della condanna o della misura di sicurezza che deve essere eseguita sia di almeno un anno, ovvero sia indeterminata, alla data di ricezione della richiesta di trasferimento. In casi eccezionali, le Parti possono accordarsi per l'esecuzione di condanne o misure di sicurezza di durata inferiore ad un anno;
- d) che gli atti o le omissioni per i quali è stata inflitta la condanna o applicata la misura di sicurezza costituiscano reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;
- e) che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o il suo legale rappresentante, acconsenta al trasferimento;
- f) che lo Stato di Condanna e lo Stato di Esecuzione siano d'accordo sul trasferimento.

## Articolo 5

## Obbligo di Fornire Informazioni

1. Ogni persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza alla quale può essere applicato il presente Trattato, o il suo legale rappresentante se

del caso, devono essere informati dallo Stato di Condanna del contenuto del presente Trattato e delle conseguenze giuridiche derivanti dal trasferimento.

2. La persona, o il suo legale rappresentante se del caso, se lo richiedono, devono essere informati per iscritto di ogni passo intrapreso dallo Stato di Condanna o dallo Stato di Esecuzione con riferimento alla richiesta di trasferimento, e devono essere sempre informati della decisione presa da ciascuno Stato.

#### Articolo 6

##### Richiesta di Trasferimento

1. Il trasferimento può essere richiesto:

a) dallo Stato di Condanna;

b) dallo Stato di Esecuzione;

c) dalla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, o da terzi legittimati ad agire per conto della persona a norma della legge di uno dei due Stati.

2. La richiesta e le risposte sono formulate per iscritto e sono indirizzate alle Autorità Centrali designate ai sensi dell'Articolo 3 del presente Trattato.

3. Le Autorità Centrali possono anticipare la richiesta e qualsiasi documentazione che fosse necessaria mediante l'utilizzo di mezzi elettronici che consentano un migliore e più agile scambio tra loro.

## Articolo 7

## Scambio di Informazioni e documenti a sostegno

1. Ciascuno Stato trasmette senza indugio all'altro Stato la richiesta di trasferimento e inoltra le informazioni e la documentazione di seguito indicate.

2. Lo Stato di Condanna trasmette:

a) le informazioni sulle generalità della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza (nome, data, luogo di nascita) e, ove possibile, una copia di un valido documento di identificazione di tale persona e le sue impronte digitali;

b) le informazioni sul luogo di residenza o il domicilio nello Stato di Esecuzione della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, se conosciute;

c) le informazioni relative al tipo di pena, alla durata della stessa, alla data di inizio dell'esecuzione ed al suo termine finale, al periodo di tempo già scontato, al periodo di tempo che manca da scontare ed ai benefici penali ottenuti. In caso di sentenza relativa a più reati, o in caso di più sentenze, informazioni necessarie per comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale della pena;

d) le informazioni relative al tipo ed alla durata della misura di sicurezza. In caso di sentenza relativa a più reati, o in caso di più sentenze, informazioni necessarie per comprendere in che modo sia stata determinata la durata totale della misura;

e) le informazioni sul computo della detenzione preventiva, sui condoni o diminuzioni di pena;

- f) la copia della sentenza irrevocabile;
- g) la copia delle disposizioni di legge e una sintetica descrizione dei fatti sui quali si basa la sentenza;
- h) se opportuno, un rapporto medico-sociale sulla persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, informazioni sul trattamento sanitario e penitenziario eseguito nello Stato di Condanna ed ogni raccomandazione per la prosecuzione di detto trattamento nello Stato di Esecuzione;
- i) la dichiarazione con la quale la persona menzionata all'Articolo 4 lettera e) manifesta il consenso al trasferimento;
- j) la dichiarazione mediante la quale lo Stato di Condanna manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza;
- k) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Esecuzione consideri necessario al fine della decisione.

3. Lo Stato di Esecuzione trasmette:

- a) una dichiarazione o un documento da cui risulti che la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza è cittadino dello Stato di Esecuzione;
- b) una copia delle disposizioni di legge dello Stato di Esecuzione dalle quali risulti che gli atti o le omissioni per i quali è stata emessa la sentenza nello Stato di Condanna costituiscono reato anche per la legge dello Stato di Esecuzione;

c) una dichiarazione contenente le informazioni sulle conseguenze del trasferimento, in conformità a quanto stabilito all'Articolo 12 del presente Trattato;

d) la dichiarazione con la quale lo Stato di Esecuzione manifesta il consenso al trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza e si impegna ad eseguire la sentenza;

e) qualsiasi ulteriore informazione o documento che lo Stato di Condanna consideri necessario al fine della decisione.

4. Lo scambio di informazioni e di documenti a sostegno di cui alle disposizioni che precedono non è effettuato nel caso in cui uno dei due Stati manifesti immediatamente di non acconsentire al trasferimento.

#### Articolo 8

##### Lingua e Legalizzazione

La richiesta e i documenti consegnati da uno qualunque dei due Stati in applicazione del presente Trattato sono esenti dalle formalità di legalizzazione, certificazione o autenticazione e sono trasmessi nella lingua dello Stato che li invia, ad eccezione dei documenti indicati alle lettere a), b), c), d), e), g) e i) del paragrafo 2 dell'Articolo 7.

#### Articolo 9

##### Consenso e Verifica

1. Lo Stato di Condanna garantisce che la persona che deve prestare il consenso al trasferimento in conformità alla lettera e) dell'Articolo 4 del presente Trattato lo faccia volontariamente e con la piena consapevolezza delle conseguenze giuridiche che ne derivano. La suddetta procedura è regolata dalla legge dello Stato di Condanna.



2. Prima che abbia luogo il trasferimento, se lo Stato di Esecuzione lo richiede espressamente, lo Stato di Condanna dà allo Stato di Esecuzione la possibilità di verificare, mediante un funzionario nominato in conformità alle leggi di quest'ultimo Stato, che il consenso della persona condannata sia stato prestato alle condizioni previste nel paragrafo precedente.

#### Articolo 10

#### Decisione

1. Prima di decidere in ordine al trasferimento di una persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza in conformità alle finalità del presente Trattato, le Autorità di ciascuno Stato considerano, tra gli altri fattori, la gravità e le conseguenze del reato, i precedenti penali ed i procedimenti penali pendenti della persona e i rapporti socio-familiari che tale persona ha conservato con l'ambiente di origine, le sue condizioni di salute ed eventuali esigenze di sicurezza o altri interessi dello Stato.

2. Se, con la sentenza di condanna, è stata inflitta anche una condanna al pagamento di una pena pecuniaria, o delle spese processuali o di qualsiasi altro tipo di sanzione pecuniaria, ovvero al risarcimento, totale o parziale, dei danni cagionati alla vittima del reato, o sono stati imposti altri obblighi, lo Stato di Condanna può subordinare il suo consenso al previo adempimento di tali sanzioni od obblighi ovvero alla prestazione di idonea garanzia. Nella sua valutazione, lo Stato di Condanna tiene conto delle condizioni economiche della persona condannata e della concreta possibilità per quest'ultima di effettuare i pagamenti e gli adempimenti suddetti; è onere della persona condannata dimostrare l'impossibilità di eseguire detti pagamenti ed adempimenti nelle forme previste dalla legge dello Stato di Condanna.

3. Le Autorità dello Stato di Esecuzione rispettano la natura e la durata della pena inflitta, delle misure di sorveglianza imposte in caso di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni e delle misure di sicurezza applicate.

4. Se la condanna è, per sua natura, durata o entrambe le cose, incompatibile con la legge dello Stato di Esecuzione, quest'ultimo Stato può, con il consenso dello Stato di Condanna, adeguare la condanna a quella prevista dal proprio ordinamento per lo stesso reato o per un reato della stessa natura. La condanna così modificata deve corrispondere il più possibile, per natura e durata, a quella inflitta nella sentenza dello Stato di Condanna. La condanna così modificata non può, comunque:

- a) essere più grave, per la sua natura o durata, della condanna inflitta nello Stato di Condanna;
- b) eccedere il massimo della pena prevista dalla legge dello Stato di Esecuzione per lo stesso reato o per un reato della stessa natura;
- c) essere contraria ai principi fondamentali dello Stato di Condanna.

5. Quando la legge dello Stato di Esecuzione non consente di eseguire particolari misure imposte a una persona che, in ragione del suo stato mentale, è stata dichiarata, nello Stato di Condanna, non penalmente responsabile del reato, i due Stati si consultano e si accordano sul tipo di misura di trattamento da applicare al caso concreto nello Stato di Esecuzione.

6. Ciascuno Stato comunica senza indugio all'altro Stato la propria decisione motivata di accettare, differire o rifiutare il trasferimento richiesto.

#### Articolo 11

##### Consegna della Persona Condannata o Sottoposta a Misura di Sicurezza

1. Se il trasferimento della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza è concesso, gli Stati si accordano sul tempo, sul luogo e su tutti gli altri aspetti relativi all'esecuzione del trasferimento.

2. Lo Stato di Esecuzione è responsabile della custodia della persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza durante il suo trasferimento dallo Stato di Condanna, e successivamente allo stesso.

#### Articolo 12

##### Condizioni di Esecuzione della Sentenza

1. Lo Stato di Esecuzione esegue la sentenza e adotta le relative decisioni, ivi compreso il riconoscimento di eventuali benefici o particolari modalità di esecuzione, in conformità alla propria legislazione nazionale, e fatte salve le eventuali diminuzioni della pena disposte dalle Autorità competenti dello Stato di Condanna con riferimento alla condotta tenuta dalla persona condannata prima della consegna.

2. Se la persona condannata evade prima che l'esecuzione della condanna sia terminata, lo Stato di Esecuzione prende i provvedimenti necessari per rintracciarla ed arrestarla, assicurando che sia espiata la restante parte della condanna e che si proceda nei confronti di tale persona per il reato di evasione ove previsto dalla legge dello Stato di Esecuzione. Se detta persona fa ritorno ed è rintracciata nel territorio dello Stato di Condanna, tale Stato è autorizzato ad eseguire la parte residua della condanna che la persona condannata avrebbe dovuto espiare nello Stato di Esecuzione.

#### Articolo 13

##### Revisione della Sentenza

Soltanto lo Stato di Condanna ha il diritto di decidere sulle domande di revisione delle sentenze.

## Articolo 14

## Cessazione dell'Esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fa cessare l'esecuzione della condanna o della misura di sicurezza non appena è informato dallo Stato di Condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la sentenza cessa di essere eseguibile.

## Articolo 15

## Informazioni Concernenti l'Esecuzione

Lo Stato di Esecuzione fornisce allo Stato di Condanna informazioni sull'esecuzione della sentenza:

- a) se, in conformità alla propria legge, l'esecuzione della sentenza è terminata o comunque cessata;
- b) se la persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza evade prima che l'esecuzione della sentenza sia terminata o se, nei casi di condanna la cui esecuzione è sottoposta a condizioni, non siano state rispettate le prescrizioni e le misure di sorveglianza adottate;
- c) se lo Stato di Condanna richiede una relazione speciale.

## Articolo 16

## Transito

1. Se una delle Parti concorda con uno Stato terzo il trasferimento di una persona condannata o sottoposta a misura di sicurezza, l'altra Parte coopera autorizzando il transito attraverso il proprio territorio, sempre che il transito non sia contrario alla legislazione interna dello Stato.

2. Lo Stato che richiede il transito inoltra allo Stato di transito, mediante le Autorità Centrali, una domanda contenente le generalità della persona in transito. La domanda di transito è accompagnata dalla copia del provvedimento che ha concesso il trasferimento.
3. Lo Stato di transito provvede alla custodia della persona in transito durante la sua permanenza sul proprio territorio.
4. Non è richiesta alcuna autorizzazione di transito nel caso in cui sia utilizzato il trasporto aereo e nessuno scalo sia previsto nel territorio dello Stato di transito.

#### Articolo 17

##### Spese

1. Le spese derivanti dall'applicazione del presente Trattato sono a carico dello Stato di Esecuzione, ad eccezione delle spese sostenute esclusivamente nel territorio dello Stato di Condanna.
2. Lo Stato di Esecuzione può, tuttavia, recuperare in tutto o in parte le spese di trasferimento dalla persona condannata.

#### Articolo 18

##### Rapporti con altri Accordi Internazionali

Il presente Trattato non impedisce alle Parti di cooperare in materia di trasferimento delle persone condannate o sottoposte a misure di sicurezza in conformità ad altri accordi internazionali di cui entrambe siano parte.

## Articolo 19

## Applicazione nel tempo

Il presente Trattato si applicherà ad ogni richiesta presentata dopo la sua entrata in vigore, anche se questa si riferisce all'esecuzione di sentenze emesse prima della sua entrata in vigore.

## Articolo 20

## Soluzione di Controversie

1. Le Autorità Centrali delle Parti, su proposta di una di esse, svolgeranno consultazioni su questioni di interpretazione e applicazione di questo Trattato.

2. Qualsiasi controversia che sorga sull'interpretazione e l'applicazione di questo Trattato sarà risolta tramite negoziati diplomatici.

## Articolo 21

## Entrata in Vigore, Modifica e Cessazione

1. Il presente Trattato entrerà in vigore trenta giorni dopo la ricezione dell'ultima notifica con la quale le Parti si comunicheranno l'avvenuto espletamento delle procedure interne richieste a tal fine.


2. Il presente Trattato potrà essere emendato mediante accordo per iscritto tra le Parti. Gli emendamenti entreranno in vigore conformemente alla procedura descritta al paragrafo 1 del presente Articolo.

3. Ciascuna Parte potrà denunciare il presente Trattato mediante notifica per iscritto e per via diplomatica. La denuncia avrà effetto 180 giorni dopo la data di ricezione di detta notifica. Le richieste di trasferimento di persone

condannate o sottoposte a misure di sicurezza che siano state presentate prima della data di notifica della denuncia saranno regolate dal presente Trattato.

Fatto nella Città di ~~Madrid~~ <sup>Santa</sup> il ~~20~~ <sup>8</sup> Maggio dell'anno 2017, in due esemplari originali nelle lingue spagnola e italiana, essendo entrambi i testi ugualmente autentici.

Per la Repubblica Italiana



per la Repubblica Argentina



€ 2,00